

Avv. Domenico Tomassetti
Via G. Pierluigi da Palestrina, 19
00193 Roma
Tel. 06.3225650/1 - Fax 06.3220397
domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org

N. 04634/2011 REG.PROV.CAU.
N. 07701/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7701 del 2011, proposto da:

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Marini in Roma, via dei Monti Parioli, 48;

contro

Direr Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso Domenico Tomassetti in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 19;

nei confronti di

Cida, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso Domenico Tomassetti in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 19; Marco Marafini, Alessandro Massimo Maria Voglino, Mario Marotta, Michele Lauriola;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 07481/2011, resa tra le parti, concernente RICERCA DI PROFESSIONALITA' PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI DIRETTORE REGIONALE A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - MCP

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Direr Lazio e di Cida;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Marini e Tomassetti;

Considerato che l'appello presenta profili di fumus boni iuris quanto al difetto di contraddittorio nei confronti del dott. Marotta, titolare di un interesse concreto e differenziato, per non essergli stato notificato il ricorso di primo grado volto all'annullamento delle delibere n. 299/2010 e n.393/2010 con cui è stato deciso il ricorso a professionalità esterne all'amministrazione ed è stato conferito l'incarico di direttore regionale;

Ritenuto che detta impugnazione risulta scindibile da quelle rivolte contro le altre analoghe deliberazioni regionali , con possibilità di sospensione del relativo capo della pronuncia di annullamento;

Considerata , quanto all'annullamento delle rimanenti deliberazioni regionali, l'insussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare tenuto conto della rilevata carenza di istruttoria e di motivazione sulla indagine compiuta dal Responsabile del ruolo e della adozione da parte della Regione di misure atte ad arginare, per l'immediato, il danno derivante dalla pronuncia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie in parte l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7701/2011) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata limitatamente all' annullamento delle deliberazioni regionali n. 299/2010 e n. 393/2010, rigettandola nel resto.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere